**Comunicato stampa**

**DL LIQUIDITA’: COMMERCIALISTI, ACCESSO AL CREDITO COMPLESSO E INCERTO**

**La categoria in audizione alla Camera chiede di eliminare i disallineamenti nelle misure sulla liquidità e torna chiedere misure fiscali più coraggiose e uno spostamento di versamenti e adempimenti tributari al 30 settembre**

*Roma, 24 aprile 2020 –* “Le misure di accesso al credito per le imprese presentano **disallineamenti**, **complessità** e **indeterminatezze** che si innestano in un quadro normativo e applicativo che sarebbe fisiologicamente molto articolato anche laddove fosse ben confezionato sul piano della tecnica legislativa. Troppe le differenziazioni tra i due canali di garanzia, il **Sace** e il **Fondo centrale PMI**. Servono **semplificazioni** e **chiarimenti** per non rendere un calvario la richiesta di fondi da parte delle aziende del nostro Paese, alle prese con una fase di enormi difficoltà”. È quanto sostenuto dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione sul Dl Liquidità tenuta oggi presso la Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. I commercialisti hanno anche ribadito la loro richiesta di **misure fiscali** più coraggiose, a partire da uno spostamento di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari al **30 settembre**.

“Un aspetto che riteniamo possa essere rimeditato – hanno spiegato i commercialisti – è quello della concessione delle **garanzie** a favore degli **istituti di credito** solo per operazioni che erogano **nuova finanza** ai soggetti beneficiari oppure anche per quelle che si traducono in **rinegoziazioni** di finanziamenti già in essere. La scelta fatta dal legislatore evidenzia una **forte differenziazione** a seconda del “canale” di garanzia, nel senso che relativamente al **“canale” SACE**, l’articolo 1 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (sostanzialmente del 90%) solo se erogano finanziamenti che si traducono per intero in nuova finanza per i soggetti beneficiari, con esclusione di qualsiasi ipotesi di utilizzo anche parziale a rinegoziazione di esposizioni debitorie già in essere. Relativamente al “**canale” Fondo centrale PMI**, l’articolo 13 del decreto-legge disegna un quadro disciplinare tale per cui le banche possono ottenere la garanzia pubblica (all’80%, invece che al 90%) anche se erogano finanziamenti che si traducono in nuova finanza per i soggetti beneficiari solo per il 10% e per il resto vanno a rinegoziare esposizioni debitorie già in essere”. Secondo i commercialisti si tratta “di due approcci radicalmente diversi che, in un contesto in cui tutte le microimprese e buona parte delle PMI si ritrovano **inibito**, di fatto, l’accesso al “canale” SACE, segna uno spartiacque di difficile lettura non solo sul piano tecnico. Concedere così significative garanzie statali a favore del sistema creditizio, anche per operazioni di rinegoziazione, non è sbagliato in assoluto, ma limitare al 10% la percentuale minima di nuova finanza per assicurarsi una garanzia dell’80% sull’importo del nuovo finanziamento che per il 90% va a rinegoziare esposizioni precedenti, pare scelta meritevole di riconsiderazione e **affinamento normativo**”. Per i questo i commercialisti suggeriscono di “procedere ad un allineamento, ad una semplificazione e ad una migliore specificazione normativa delle due disposizioni, al fine di ridurre i notevoli ambiti di i**ncertezza**”.

Rispetto ai **parametri definitori** dell’entità di importo ammesso alle “garanzie speciali da COVID-19” che possono essere rilasciate da SACE e dal Fondo centrale PMI fino al prossimo 31 dicembre 2020 i commercialisti sottolineano come “nel decreto-legge vi è un uso alternato di termini quali “**fatturato**” e “**ricav**i”, una trascuratezza nell’affiancare al termine “ricavi”, ove utilizzato, quello di “c**ompensi**”, una indeterminatezza sulla tipologia di “**dichiarazione fiscale**” rilevante tra quelle possibili (REDDITI, IVA, entrambe?) e una **inadeguatezza descrittiva** di come procedere relativamente ai soggetti beneficiari costituiti o entrati in attività successivamente **all’1 gennaio 2019**, che devono necessariamente essere corrette in sede di conversione in legge del presente decreto”. La categoria chiede dunque di sostituire il termine “fatturato” con le parole “**ricavi o compensi**” e affiancare al termine “ricavi”, ove utilizzato, le parole “o compensi”. Il Consiglio nazionale chiede anche di “sostituire le parole “dichiarazione fiscale” con “**dichiarazione dei redditi**” e di specificare ovunque (e non a intermittenza come risulta dagli attuali testi) che il parametro del 25% dei ricavi o compensi è da assumersi con riguardo ai ricavi o compensi dell’**ultimo periodo** relativamente al quale, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e garanzia, risulta **depositato il bilancio** o **presentata la dichiarazione dei redditi**”. I commercialisti sottolineano poi “la necessità di esplicitare normativamente **l’esatta platea** dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle “garanzie speciali da COVID-19”, chiarendo che vi rientrano anche gli **studi associati dei professionisti**”.

Sul fronte fiscale, la categoria ha ribadito, relativamente ai **versamenti e gli adempimenti tributari**  “l’assoluta necessità di un **sospensione dei termini**, quanto meno, fino al mese di settembre 2020, che riguardi, oltre che le ritenute (ivi comprese quelle relative ai redditi di lavoro autonomo e agli agenti di commercio), i contributi previdenziali, i premi assicurativi e l’IVA da versare in autoliquidazione, anche le somme dovute, anche in forma rateale, in seguito alla notifica di atti dell’amministrazione finanziaria per i quali non si sia ancora verificato l’affidamento in carico agli agenti della riscossione e derivanti da avvisi bonari, accertamenti con adesione, acquiescenze agli accertamenti, atti di irrogazione di sanzioni e relative definizioni agevolate , mediazioni tributarie e conciliazioni giudiziali”.

Altrettanto necessario, per la categoria, è “spostare in avanti il termine per la ripresa della **riscossione**, prevedendo che i versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di **sanzioni e interessi**, in forma r**ateale** non inferiore a **un anno** a decorrere dal mese di **gennaio 2021**”. Altra misura ritenuta “prioritaria” è rappresentata dallo “**sblocco**” delle **compensazioni dei crediti** relativi alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive maturati nel **2019**. I commercialisti chiedono di “eliminare il vincolo, introdotto soltanto da quest’anno, della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge”. Un intervento che secondo il Consiglio nazionale “oltre a favorire la liquidità dei contribuenti permettendo loro l’utilizzo di crediti peraltro già maturati nei confronti dell’erario, trova giustificazione anche in considerazione dell’attuale **impossibilità** di presentare le dichiarazioni relative al **periodo d’imposta 2019**, essendo ancora oggi **indisponibili** non solo gli **applicativi** necessari per la compilazione delle dichiarazioni e del modello allegato relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), ma anche i dati **precalcolati** che ciascun contribuente è tenuto a scaricare preventivamente dal sito dell’Agenzia delle entrate, al fine di determinare il proprio ISA.”

**--**

**Ufficio stampa Consiglio Nazionale Commercialisti**

Mauro Parracino

parracino@commercialisti.it

06.47863327